



COMUNE DI LAGLIO

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale 20/2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 - DEFINIZIONI DI SUOLO PUBBLICO
- ART.3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART.4 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
- ART.5 - OCCUPAZIONI DI URGENZA
- ART.6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART.7 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE
- ART.8 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

- ART.9 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE
- ART.10 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART.11 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
- ART.12 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- ART.13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARI
- ART.14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- ART.17 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL
SUOLO PUBBLICO
- ART.18 - OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINETTE
- ART.19 - OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
- ART.20 - MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI
- ART.21 - BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE
LOTTERIE
- ART.22 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE
- ART.23 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO (TAXI}
- ART.24 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DI
COMMERCIO
- ART.25 - AFFISSIONE E PUBBLICITA'
- ART.26 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE
(ponteggi e cantieri temporanei)
- ART.27 - NORME DI RINVIO

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.28 - ISTITUZIONE DEL CANONE

ART.29 - CRITERI DI IMPOSIZIONE

ART.30 - VERSAMENTO DEL CANONE

ART.31 - RIDUZIONI

ART.32 - ESENZIONI

ART.33 - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

ART.34 - CONTENZIOSO

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.35 - NORME FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. E' istituito in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art.63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di Legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il presente regolamento, oltre a dettare i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplina le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
3. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs.446/1997, nonché dell'art.50 della Legge 449/1997.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
5. Il Canone di concessione di cui al comma 1, trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART.2 - DEFINIZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

ART.3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART.4 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo, spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva domanda all'ufficio protocollo comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art.12.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art.5, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con le disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

ART.5 - OCCUPAZIONI DI URGENZA

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata, almeno, alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo articolo 27.

2 Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART.6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1 Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda, redatta in carta legale, all'ufficio protocollo del Comune.

L'originale della domanda deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale.

2 La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) la dimensione e l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare.
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, qualora l'attività venga richiesta dal privato interessato, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3 La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica.

Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda.

4 Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se è ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

5 La domanda, in carta libera, deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

6 La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) Per le OCCUPAZIONI PERMANENTI: almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) Per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE: almeno 5 giorni prima della data prevista per l'occupazione.
- c) Per i venditori ambulanti non titolari di concessione, che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti, di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver consegnato il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via Fax o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

ART.7 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

1 L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza di altri uffici, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicati:

- a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.6, comma 2, del presente regolamento;
- b) Le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione o l'autorizzazione;
- c) La durata della concessione o autorizzazione e la frequenza delle occupazioni;
- d) In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - a) La priorità della presentazione;
 - b) La richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.

Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi, di volta in volta, a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3 La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) Senza pregiudizio di diritti di terzi;
- b) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio Vigilanza;

c) Con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs.285/1992 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni) e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

8. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ART.8 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni sono:

a) **PERMANENTI**: quelle occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) **TEMPORANEE**: quelle occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART.9 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1 Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

ART.10 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.34 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un idoneo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART.11 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1 Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

ART.12 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale, per i tratti di strada comunale e non, ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

ART.13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o il trasferimento a terzi. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazioni suolo pubblico o copia autentica degli stessi, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio tecnico e ufficio vigilanza, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. E' altresì fatto obbligo al concessionario di provvedere al pagamento del canone alle scadenze previste.

ART.14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

1 Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) La mancata occupazione del suolo oggetto di nuova autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente ;
- e) Il mancato pagamento del canone per l'occupazione permanente di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario ;

2 La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

3 Sono cause di estinzione della concessione:

- a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART.15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1 La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo.

ART.16 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare 24 ore prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di nuova concessione.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART.17 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.

ART.18 - OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINETTE

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

ART.19 - OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1 Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART.20 – MESTIERI, GIROVAGHI ED ARTISTICI

1 Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artisti (suonatori, funamboli, etc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

ART.21 - BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, sono subordinate ad autorizzazione del Comune che indicherà gli spazi disponibili. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

ART,22 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE

1 L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

ART.23 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO (TAXI)

1 Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART.24 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie le istanze, per ottenerne il rilascio, devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;

3. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
4. Al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui alla Legge 112/1991 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 24811993.
5. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.
La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
6. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione su aree pubbliche in cui è ammessa
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

ART.25 - AFFISSIONE E PUBBLICITA'

1. Per quello che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.26 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA EDILIZIE (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimenti al Regolamento di Edilizia Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il servizio concedente, entro 48 ore dalla comunicazione iniziale.

ART.27 - NORME DI RINVIO

I. Per tutte le tipologie di cui al presente CAPO III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.28 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Il Comune di Laglio, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs.446/1997, assoggetta, a far tempo dal gennaio 1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

ART.29 - CRITERI DI IMPOSIZIONE

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile ed è commisurato all'unità di misura dell'occupazione espresso in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità.

2. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione espresso in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità.

3. Per tutte le occupazioni è stabilita una tariffa minima di occupazione stabilita dalla Giunta Comunale. **TUTTE LE TARIFFE SONO STABILITE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE.**

4. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie della sporgenza va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata, solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee tra loro.

5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze.

6. Il canone è stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.

ART.30 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione, su conto corrente postale appositamente intestato al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno. Diverse modalità di pagamento dovranno essere richieste e accordate dalla Giunta.

2. A fronte delle nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato, prima del rilascio del provvedimento di concessione.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato in un'unica soluzione, prima dell'inizio delle occupazioni medesime, all'atto del rilascio della concessione.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena iscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è sempre arrotondato alle mille lire superiori.

9. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere dal gennaio dell'anno successivo.

ART.31- RIDUZIONI

1. Il canone viene ridotto del 50% in caso di iniziative patrocinate dal Comune o da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro.
2. Il Comune può esentare con apposita delibera di Giunta dal pagamento le iniziative di cui al comma 1.

ART.32 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche sindacali, religiose, assistenziali.

b) Commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base alle disposizioni normative di Polizia Municipale;

c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) Occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 6 ore;

e) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) Occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

g) Tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.12 del presente regolamento;

l) Occupazioni con griglie, lucernari o vetrocementi, purché autorizzati;

k) Occupazioni effettuate con balconi, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

l) Occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

m) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

n) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

o) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere, purché non contengono messaggi pubblicitari assoggettabili all'imposta pubblicità di cui al D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni;

t) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

u) Occupazioni con impianti adibiti ai servizi Pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

v)

w) Occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamenti, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

x) Occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulano per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, etc.)

z) Passi carrabili.

ART.33 - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

L'ufficio preposto in caso di occupazione abusiva applicherà una sanzione pari al 100% del canone dovuto.

Previa notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di cinque giorni dalla sua notificazione, Per le concessioni permanenti il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzioni del 30% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso con la sanzione ridotta al 10%.

1. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

2. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

3. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate, mediante le procedure di cui alla Legge 43/1988 e al sistema dell'ingiunzione di cui al R.D.n.639/1910. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

4. Qualora le violazioni per occupazioni abusive rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.496, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

5. Alle violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione non incidenti sulla determinazione del canone si applicano le norme di cui al Capo I, Sezione I e II, della Legge 689/1981 in materia di sanzioni pecuniarie amministrative.

ART.34 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge 1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO H - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.35 - NORME FINALI

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° GENNAIO 1999.
2. Le concessioni per l'occupazione ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
3. E' data facoltà, al responsabile del servizio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati eventuale documentazione integrativa, dando corso alla revisione di tutte le concessioni.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
5. Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della Legge 241/1990, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.